



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (T.O.S.A.P.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2011
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2018

SOMMARIO

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 1 – Disposizioni generali	3
Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee	3
Art. 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	3
Art. 4 – Procedimento per il rilascio delle concessioni	3
Art. 5 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 6 – Prescrizioni per le occupazioni	4
Art. 7 – Divieto temporaneo di occupazione	5
Art. 8 – Decadenza della concessione	5
Art. 9 – Revoca o annullamento della concessione	5
Art. 10 – Rinnovo delle concessioni	5
Art. 11 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali	6
CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 12 – Disposizioni	6
Art. 13 – Esenzioni ed esoneri	6
Art. 14 – Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	7
Art. 15 – Criteri per la determinazione della tassa	7
Art. 16 – Misurazione dell'area occupata – criteri	7
Art. 17 – Tariffe	7
Art. 18 – Occupazioni permanenti	8
Art. 19 – Occupazioni temporanee	8
Art. 20 – Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo	9
Art. 21 – Distributori di carburante e di tabacchi	9
Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa	9
Art. 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	10
Art. 24 – Sanzioni	10
Art. 25 – Norme di rinvio	10
Art. 26 – Entrata in vigore	10

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi, le aree di cui sopra deve farne domanda, ai sensi di legge, all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - indirizzo o sede legale;
 - codice fiscale e partita I.V.A.;
 - la descrizione delle modalità di occupazione e dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato ogni documento, disegno, fotografia o calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità temporale nella presentazione costituisce titolo di preferenza. É tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini previsti dalla Legge 241/1990.
3. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, anche mediante rinvio ad altro atto o provvedimento di legge o di regolamento .
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni di legge e contenute nel presente regolamento ed in tutti gli altri regolamenti comunali, tempo per tempo vigenti nel Comune.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private;
 - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d. a termine, per la durata massima di anni 15 (quindici).
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.
2. É vietato ai concessionari di alterare in alcun modo lo stato dei luoghi, il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, almeno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito di persone, veicoli e mezzi.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 7 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8 – Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - grave o reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9 – Revoca o annullamento della concessione

1. É prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La concessione può essere annullata ove risulti essere stata adottata in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Art. 9 bis – Divieto di concessione

Articolo aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2018

1. Non potrà in alcun caso essere concessa l'occupazione di spazi od aree pubbliche alle organizzazioni/associazioni e/o privati che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti, alla loro simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o alla discriminazione per ragioni di lingua, di opinioni politiche o per condizioni personali o sociali.
2. Le domande per la concessione dell'occupazione di spazi od aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di ripudiare il fascismo ed il nazismo.

Art. 10 – Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta) prima della scadenza.

Art. 11 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali.
2. Decorso infruttuosamente il termine previsto nell'ordinanza, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, salvo il risarcimento di ogni e più grave danno.

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 – Disposizioni

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successiva modificazione, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 13 – Esenzioni ed esoneri

1. Sono esenti dalla Tassa i casi indicati all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993.
2. Sono esonerati dalla tassa:
 - a. le occupazioni con passi carrabili e pedonabili;
 - b. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato sia da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) che occupazioni effettuate in via permanente da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
 - c. le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche per le quali la relativa tassa non superi l'ammontare di € 3,00 (tre/00);
 - d. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - e. luminarie natalizie;
 - f. commercio in forma itinerante, ai sensi della legislazione regionale in materia;
 - g. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - h. occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
 - i. occupazione per effettuazione di traslochi, per la durata strettamente necessaria per le operazioni di regolare carico e scarico;
 - j. occupazione per l'attività di manutenzione del verde (es. potatura di alberi o siepi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad una giornata solare
 - k. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni assistenziali o sociali;

Art. 14 – Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. La Giunta comunale suddivide le strade per importanza, ai fini del precedente periodo del presente comma.
2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di importanza diversa sono tassate con la tariffa superiore.

Art. 15 – Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento limitatamente alla parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 19 del presente regolamento, ridotte al 20%. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 16 – Misurazione dell'area occupata – criteri

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 17 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabiliti con deliberazione di Giunta.

2. Con la medesima deliberazione, ove ritenuto opportuno la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune (la popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).
3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 18 – Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta a 1/3.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

Art. 19 – Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - fino ad 8 ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 90%;
 - successivo periodo di 16 ore tariffa ridotta al 10%;
 - primi 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte a 1/3.
3. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 10%.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta al 20%.

8. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

Art. 20 – Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralici di sostegno, cabile elettriche o telefoniche) sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza e per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree, secondo i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni. La misura della tassa è fissata dalla Giunta comunale.
3. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo una volta tanto pari al 10% delle spese di costruzione.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 21 – Distributori di carburante e di tabacchi

1. La Giunta Municipale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante o di tabacchi.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Per le variazioni in aumento verificate nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
7. L'importo deve essere arrotondato all'euro inferiore, se la frazione non è superiore a 0,50, o all'euro superiore, se la frazione è pari o superiore a 0,50.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si rinvia al Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 24 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, ed alla legislazione e normazione in materia, vigente tempo per tempo.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011.